



Guida ragionata alla comprensione dei cedolini di settembre

Image not found or type unknown



Ancora una volta le inefficienze di un sistema da cambiare subito ci hanno ripetutamente costretto a segnalare al Dipartimento della pubblica sicurezza grosse problematiche sull'elaborazione delle competenze economiche degli appartenenti alla Polizia di Stato, innanzitutto perché rischiavamo di non ricevere neppure a settembre – quando invece sapevamo sarebbe accaduto per i carabinieri ed altri – gli assegni *una tantum* che, secondo i correttivi del 2019 al riordino del 2017, dovevano arrivare entro lo scorso mese di giugno.

L'impegno dei vertici ha fatto sì che alla fine ciò non accadesse grazie ad una emissione straordinaria di NoiPA, visibile tramite un cedolino speciale, le cui competenze saranno accreditate lunedì 28 settembre.

Si sono poi verificati errori tecnici nelle elaborazioni, per cui circa 1100 colleghi di varie posizioni non troveranno il cedolino speciale dell'emissione straordinaria con l'*una tantum* o non vi troveranno l'importo corretto, mentre i circa 300 commissari del I corso – V ciclo non riceveranno l'aggiornamento stipendiale.

Abbiamo immediatamente segnalato anche questi ultimi inconvenienti e ci è stato garantito che, con la mensilità di ottobre, verranno erogate sia le *una tantum* che gli aggiornamenti stipendiale mancanti.

Di seguito cerchiamo di spiegare con la maggiore chiarezza possibile sia quali saranno gli importi che troverete nei cedolini speciali o – nei casi in cui ci sono stati errori – nel cedolino stipendiale di ottobre, sia il procedimento mediante il quale sono stati determinati: a tal fine occorrerà partire dal riordino del 2017.

Le *una tantum* già previste dal riordino del 2017, estese e in un caso adeguate dai correttivi del 2019

Il riordino del 2017 ha introdotto riduzioni nei tempi di permanenza nelle varie qualifiche e posizioni economiche che, in precedenza, erano necessari per conseguire il passaggio alla qualifica o alla posizione economica superiori e ha previsto, tra l'altro, assegni *una tantum* per chi non poteva fruire delle citate riduzioni di permanenza per la posizione economica superiore perché il 1° ottobre 2017, data in cui entravano in vigore, era già arrivato da tempo a quella apicale del ruolo di appartenenza.

Qualifica	
Assistente capo	Se
Sovrintendente capo	
Sostituto commissario	S

Questa soluzione ha però determinato una sperequazione a danno di quanti erano stati esclusi dalle riduzioni di permanenza perché avevano raggiunto quei requisiti di anzianità prima del 1° ottobre 2017, ma anche dagli assegni *una tantum* perché li avevano raggiunti dopo il 1° gennaio 2017. Per questo i secondi correttivi hanno **esteso** gli assegni *una tantum* anche a chi quei requisiti di anzianità li ha maturati nell'arco di tempo che va dal 2 gennaio al 30 settembre 2017. Per **adeguare** il ruolo sovrintendenti agli altri due è stata inoltre aggiunta una seconda fascia di anzianità nel ruolo dei sovrintendenti, l'unico che ne aveva una sola e quindi:

Sovrintendente capo	Se
---------------------	----

Naturalmente si sono verificati molti casi di colleghi che avevano percepito le *una tantum* della prima fascia del ruolo di appartenenza e che, grazie alla modifica normativa intervenuta, avendo

raggiunto l'anzianità richiesta per la seconda fascia tra il 2/1 e il 30/9/2017, hanno ora diritto a quest'ultima. Ci aiuteranno a capire gli esempi riportati di seguito.

Un assistente capo che aveva almeno 8 anni nella qualifica al 1° gennaio 2017 ha già percepito, nel 2018, l'*una tantum* di prima fascia, pari ad 800 euro. Se, tra il 2/1 e il 30/9/2017, ha poi raggiunto l'anzianità di 12 anni nella qualifica, anziché alla *una tantum* di prima fascia oggi ha diritto a quella di seconda fascia, pari a 1.000 euro. Anziché recuperare gli 800 euro per poi erogarne 1.000, NoiPa ha compensato gli importi e il collega troverà nel cedolino speciale l'importo di 200 euro (pari alla differenza 1.000-800) accanto alla voce che ne spiega la *ratio*, cioè: "UNA TANTUM CORRETT RIORD CARR2019-1000 dal 06/2020 al 06/2020";

Un sovrintendente capo che aveva almeno 8 anni nella qualifica al 1° gennaio 2017 ha già percepito, nel 2018, l'*una tantum* di prima fascia, pari a 1.200 euro. Se tra il 2/1 e il 30/9/2017 ha poi raggiunto l'anzianità di 12 anni nella qualifica, anziché alla *una tantum* di prima fascia ha diritto a quella di seconda fascia, pari a 1.450 euro. Anziché recuperare i 1.200 euro per poi erogarne 1.450, NoiPa ha compensato gli importi e il collega troverà nel cedolino speciale l'importo di 250 euro (pari alla differenza 1.450-1.200) accanto alla voce che ne spiega la *ratio*, cioè: "UNA TANTUM CORRETT RIORD CARR 2019-1450 dal 06/2020 al 06/2020";

Un sostituto commissario che aveva almeno 8 anni nella qualifica apicale al 1° gennaio 2017 ha già percepito, nel 2018, l'*una tantum* di prima fascia, pari a 1.300 euro. Se tra il 2/1 e il 30/9/2017 ha poi raggiunto l'anzianità di 12 anni nella qualifica, anziché alla *una tantum* di prima fascia ha diritto a quella di seconda fascia, pari a 1.500 euro. Anziché recuperare i 1.300 euro per poi erogarne 1.500, NoiPa ha compensato e troverà nel cedolino speciale l'importo di 200 euro (pari alla differenza 1.500-1.300) accanto alla voce che ne spiega la *ratio*, cioè: "UNA TANTUM CORRETT RIORD CARR 2019-1500 dal 06/2020 al 06/2020".

È infine prevista un'ulteriore estensione degli assegni *una tantum*, con l'aggiunta di quello dell'importo di 400 euro destinato ai **sovrintendenti capo** in servizio al 31/12/2016 che, entro il 30/12/2017, hanno maturato un'anzianità di qualifica non inferiore ai 4 anni e inferiore agli 8. Nel cedolino speciale troveranno l'importo di 400 euro accanto alla voce che ne spiega la *ratio*, cioè: "UNA TANTUM CORRETT RIORD CARR 2019-400 dal 06/2020 al 06/2020". Ovviamente, se qualcuno di loro, entro il 30 settembre 2017, ha raggiunto l'anzianità di qualifica di 8 anni, avrà diritto all'intera *una tantum* di 800 euro anziché a quella di 400.

Le *una tantum* "apicali" introdotte dai correttivi del 2019

Estendendo l'arco di tempo ed introducendo per i sovrintendenti capo le nuove fasce per almeno 4 e almeno 12 anni, i secondi correttivi hanno quindi dato una risposta ad alcune delle sperequazioni riscontrate nel riordino del 2017. Con i correttivi del 2019 si è seguita un'analoghi prassi, tentando di indennizzare anche chi non ha potuto fruire delle nuove riduzioni perché al 31 dicembre 2019 aveva già raggiunto il diritto alla posizione economica apicale del ruolo di appartenenza, anche se non ancora notificata, e quindi:

Qualifica

Assistente capo “coordinatore”

Sovrintendente capo “coordinatore”

Sostituto commissario “coordinatore”

L'assistente capo che al 31/12/2019 aveva raggiunto l'anzianità minima necessaria per conseguire la denominazione di coordinatore troverà quindi sul cedolino speciale gli importi lordi di cui sopra accanto alla dicitura “UNA TANTUM CORRETT RIORD CARR 2019-315 dal 06/2020 al 06/2020”;

Il sovrintendente capo che al 31/12/2019 aveva raggiunto l'anzianità minima necessaria per conseguire la denominazione di coordinatore troverà quindi sul cedolino speciale gli importi lordi di cui sopra accanto alla dicitura “UNA TANTUM CORRETT RIORD CARR 2019-430 dal 06/2020 al 06/2020”;

Il sostituto commissario che al 31/12/2019 aveva raggiunto l'anzianità minima necessaria per conseguire la denominazione di coordinatore troverà quindi sul cedolino speciale gli importi lordi e di cui sopra accanto alla dicitura “UNA TANTUM CORRETT RIORD CARR 2019-540 dal 06/2020 al 06/2020”.

Roma, 25 settembre 2020